



Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Fallimento e normativa urbanistica.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 15162/2004

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magist

cron. 4640

Dott. UGO VITRONE

Presidente - Rep. 1454

Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO

- Consigliere - Ud. 22/01/2009

Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI

- Consigliere - PU

Dott. RENATO RORDORF

- Rel. Consigliere

Dott. LUIGI SALVATO

2009

87

ha pronunciato la sequente

SENTENZA

sul ricorso 15162-2004 proposto da:

COMUNE DI USTICA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA PRATI DEGLI presso l'avvocato SALEMI rappresentato e difeso dall'avvocato MACHI' ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;

ricorrente -

contro

SABO S.R.L., in persona dell'amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FILANGIERI 4, presso l'avvocato MAZZEI LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

BARBIERA VINCENZO, nella qualità di Curatore Fallimento della società SAN BARTOLOMEO di BONURA BALDASSARRE & C. S.a.s. e dei soci illimitatamente VITTORIO BALDASSARRE, BONURA responsabili ANNAMARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA XX presso l'avvocato CORSO LUCIA, SETTEMBRE 1. rappresentati e difesi dall'avvocato MAZZAMUTO MARCO, giusta procura a margine del controricorso;

controricorrenti - 🗆

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO,

depositata il 19/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2009 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito, per i controricorrenti, l'Avvocato MUSCARIELLO SERGIO, per delega Avv. MAZZAMUTO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente SABO S.r.l.,
l'Avvocato MAZZEI che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso

per l'inammissibilità del reclamo fallimentare; cassazione senza rinvio, compensazione delle spese.

Svolgimento del processo

aprile 2004 a norma 19 emesso ildecreto dell'art. 26 l. fall. il Tribunale di Palermo rigettò un reclamo proposto dal Comune di Ustica avverso il provvedimento mediante il quale il giudice delegato al fallimento della società San Bartolomeo di Bonura Baldassarre & C. s.a.s. e dei soci illimitatamente responsabili, sigg.ri Baldassare, Vittoria Annamaria Bonura, aveva disposto il trasferimento SA.BO. s.r.l. all'aggiudicataria società immobiliare/ denominato Hotel San complesso Bartolomeo, ubicato in Ustica.

Il tribunale negò che avesse fondamento la doglianza del Comune di Ustica, il quale aveva contestato il diritto della curatela di trasferire l'immobile in questione perché la relativa concessione edilizia era stata dichiarata decaduta sin dal 1981, non essendo stati iniziati i lavori di costruzione entro il termine prescritto, con contestuale ordine di demolizione dell'immobile frattanto edificato, poi sostituito da una deliberazione di acquisizione del bene in favore del comune per utilizzazione a fini pubblici, debitamente trascritta. Il tribunale ritenne

invece legittimo il decreto di trasferimento emesso dal giudice delegato, alla luce del combinato disposto di due norme: l'art. 40, ultimo comma, della legge n. 47 del 1985, che, in caso di immobile oggetto di procedura esecutiva, autorizza а presentare richiesta di sanatoria delle irregolarità edilizie entro centoventi giorni dal trasferimento, condizione che le ragioni del credito per il quale si procede siano anteriori all'entrata in vigore della legge, e l'art. 39, comma 19, della legge n. 724 del 1994, che prevede l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale delle opere abusive cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro in caso di adempimento degli oneri previsti sanatoria. Osservò anche il tribunale che per l'applicazione, nel caso di specie, dell'istituto del cosiddetto condono differito, contemplato dalla prima delle due menzionate disposizioni, non era preclusa dal superamento dei limiti di cubatura indicati dal primo comma del citato art. 39 della legge n 724 del 1994, sia perché tali limiti non sarebbero riferibili ad edifici privi di destinazione residenziale, sia perché è previsto che essi non operano in ipotesi di annullamento di una già disposta concessione edilizia siffatta previsione risulterebbe logicamente

estensibile anche alla decadenza della concessione. Aggiunse, infine, il tribunale che la pendenza della procedura concorsuale e la conseguente possibilità di presentare domanda di sanatoria dopo il trasferimento dell'immobile disposto nell'ambito di detta procedura Ustica di il Comune indurre avrebbero dovuto sospendere il procedimento di acquisizione del bene al proprio patrimonio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 44 della medesima legge n. 47 del 1985; e che neppure era fondato l'assunto del reclamante, destinazione l'ormai avvenuta secondo cui di pubblica utilità avrebbe dell'immobile a fini abuso dell'intervenuto condonabilità precluso la edilizio, poiche l'effettiva destinazione ad uso pubblico non risultava provata.

Per la cassazione di tale decreto ricorre il Comune di Ustica, prospettando sette motivi di doglianza.

Resistono con separati controricorsi la curatela del fallimento e la SA.BO. s.r.l.

Tutte le parti hanno anche depositato memorie.

Motivi della decisione

SA.BO. s.r.l. ha controricorrente l'inammissibilità del eccepito preliminarmente ricorso, perché, a suo dire, esso veicolerebbe pretesa di terzo volta a rivendicare la proprietà

dell'immobile trasferito nell'ambito della procedura concorsuale; pretesa che, come tale, avrebbe dovuto invece esser fatta valere nelle forme dell'opposizione prevista dall'art. 619 c.p.c.

Con siffatta eccezione la controricorrente - pur non intende, incidentale ricorso proponendo un evidentemente, sollecitare un rilievo d'ufficio ad opera di questa corte. Va detto però subito che tale rilevo non potrebbe comunque metter capo ad d'inammissibilità del ricorso, declaratoria ma evidenziare ragione semmai ad una varrebbe d'inammissibilità del reclamo a suo tempo proposto dal Comune di Ustica avverso il decreto di trasferimento del giudice delegato, cui ha fatto seguito provvedimento del tribunale impugnato in questa sede dallo stesso comune (si veda, in argomento, Cass. 15 settembre 1992, n. 10546).

Senonché, nel caso in esame un tale eventuale esito è precluso dall'esistenza di una specifica pronuncia con cui il tribunale ha rigettato l'eccezione che era stata sollevata sul punto dalla difesa della stessa SA.BO. s.r.l. Questa, infatti, già nel giudizio di merito, aveva sostenuto esservi stata un'inammissibile mutatio libelli, in conseguenza della quale il reclamo si sarebbe posto al di fuori dell'ambito consentito

dall'art. 24 l. fall., venendo ad investire questioni dovuto formare che avrebbero invece oggetto di un'azione ordinaria. A tale eccezione il tribunale ha però negato fondamento affermando, expressis verbis, non soltanto che non vi era stato alcun mutamento indebito dell'originaria domanda proposta dal reclamante, ma anche che il reclamo formulato dal Comune di Ustica avverso il decreto di trasferimento immobiliare emesso dal giudice delegato non equivale affatto ad un'azione di rivendica di proprietà, perché non era controversa tra le parti la spettanza del diritto di proprietà, bensì soltanto la possibilità o meno di applicare, nella specie, il cosiddetto condono differito.

Quest'ultima espressione è forse un po' ellittica, dovendosi intendere che oggetto della controversia è (non tanto l'applicazione in sé del condono, quanto) la legittimità dell'emissione di decreto un ďί trasferimento di un immobile, già acquisito con riferimento al quale comune, si discute l'aggiudicatario acquirente abbia meno la possibilità di avvalersi dei benefici del condono differito. Fatto sta, comunque, che il rigetto ad opera del tribunale dell'eccezione, avanzata proprio al fine di far dichiarare inammissibile il reclamo,

avrebbe implicato, per l'odierna controricorrente che quella decisione non avesse condiviso, l'onere di proporre un ricorso incidentale sul punto, in difetto del quale l'asserita qualificazione della domanda del comune in termini di rivendica proprietaria e la conseguente declaratoria d'inammissibilità del reclamo endofallimentare sono precluse dal giudicato interno formatosi in proposito.

Il tribunale, come s'è detto, ha fondato propria decisione sul presupposto che l'apertura della procedura esecutiva concorsuale, in virtù di quanto stabilito dalle norme già richiamate in narrativa, consentirebbe **a**1 terzo acquirente dell'immobile irregolarmente edificato di avvalersi del cosiddetto condono differito, l'esercizio del quale farebbe venir meno la precedente acquisizione dell'immobile ad opera comune. Tale acquisizione, quindi, non sarebbe del impeditiva dello svolgersi della procedura di vendita del bene in ambito fallimentare e dell'esito naturale cui tale procedura è approdata.

La prima norma che viene in esame, in siffatto contesto, è quella dettata dall'ultimo comma dell'art.

40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (comma introdotto dal d. l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno

1985, n. 298, e poi ulteriormente modificato dal secondo comma dell'art. 7 del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, a propria volta convertito dalla legge 13 marzo 1988, n. 68), secondo la quale "nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene O procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge".

Secondo il tribunale, proprio in virtù di siffatta la circostanza che il complesso disposizione, immobiliare di cui si discute fosse stato edificato nonostante l'intervenuta decadenza della concessione edilizia precedentemente rilasciata dal Comune Ustica non era di ostacolo alla sua vendita in ambito fallimentare, essendo ancora possibile, per l'acquirente, avvalersi del procedimento di sanatoria (cosiddetto condono differito) contemplato da detta norma.

Su questo primo passaggio della decisione impugnata si appunta il primo motivo del ricorso del comune, che lamenta la violazione o falsa applicazione della

legge dianzi citata e sostiene: disposizione di anzitutto, che detta disposizione sarebbe applicabile solo ai procedimenti di esecuzione forzata già in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 47 del 1985, mentre la procedura di vendita del complesso immobiliare di cui qui si discute era iniziata molto tempo dopo; in secondo luogo, che il requisito dell'anteriorità del credito, rispetto alla presente della vigore in "entrata implicherebbe che, contrariamente a quel che invece è accaduto, il fallimento fosse stato dichiarato prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 47 del 1985, perché l'indicato riferimento alla presente legge", sebbene frutto di un'aggiunta operata dalla successiva legge n. 68 del 1988, alluderebbe pur sempre alla medesima legge in cui quel riferimento è stato introdotto.

2.1. Gli indicati profili di censura non paiono condivisibili.

Che i benefici della norma sopra richiamata siano limitati a coloro che abbiano acquistato l'immobile abusivamente edificato solo nell'ambito di procedure esecutive già in corso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 è affermazione priva di sostegno nel testo della stessa legge, e non

da adeguati argomenti logici. invece E' sorretta in discorso, che, mediante la norma evidente evitare che ilregime inteso ha legislatore d'incommerciabilità dell'immobile - connotato da un si risolva sanzionatorio profilo chiaro creditori danno dei in ingiustificatamente incolpevoli; i quali, potendo aver fatto credito al proprietario dell'immobile fidando sulla garanzia generica loro offerta dal patrimonio фi rischierebbero di vedersi in tutto o in parte privati di tale garanzia proprio a causa della sopravvenuta incommerciabilità dei beni che in quel patrimonio erano compresi.

Non è perciò la data d'inizio della procedura di vendita forzata del bene che rileva, bensì soltanto l'anteriorità del credito per il quale si procede rispetto all'entrata in vigore della legge.

Ma se, a quest'ultimo riguardo può convenirsi col ricorrente sul fatto che la legge della cui entrata in vigore si tratta è, appunto, la citata legge n. 47 del 1985 (a prescindere dalla data delle successive sue modificazioni), non è affatto corretto individuare l'altro termine del raffronto temporale con l'apertura del fallimento. Il fallimento, ovviamente, non s'identifica con la "ragione di credito per cui si

interviene o si procede" (ed in tal senso pertanto, la motivazione dell'impugnato decreto sul punto deve essere corretta), ma costituisce procedura esecutiva nella quale i crediti sono fatti valere, secondo la regola della concorsualità. Ai fini dell'applicabilità della norma in questione, dunque, è sufficiente che i crediti insinuati al passivo (o almeno alcuni di essi) siano sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della menzionata legge del 1985. Il che è da presumersi si sia verificato, nel caso di specie, essendo stato il fallimento dichiarato appena sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge in discorso, né essendo/stata avanzata - neppure dal ricorrente - l'inverosimile ipotesi che i crediti ammessi al passivo fossero tutti sorti in quell'ultimo semestre.

3. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso chiamano in causa la seconda delle norme di legge di cui il tribunale ha fatto applicazione nel decidere la controversia. Si tratta dell'art. 39, comma 19, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, per le opere abusive divenute sanabili in forza della medesima legge, attribuisce al proprietario che abbia adempiuto gli oneri previsti per la sanatoria il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni

al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate, disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare, dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. La norma, peraltro, fa salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere edilizie siano state destinate dal comune medesimo ad attività di pubblica utilità entro la data del 1 dicembre 1994.

Il tribunale ha ritenuto che, alla luce delle suindicate disposizioni, non ostasse alla vendita in sede fallimentare dell'immobile in discorso neppure il provvedimento di acquisizione di esso al patrimonio comunale, con relativa trascrizione nel pubblico registro immobiliare, a suo tempo intervenuto.

Il comune ricorrente sostiene che, viceversa, la disposizione dianzi riportata non è applicabile nel caso di specie, perché: a) essa si riferisce alle sole violazioni urbanistiche sanabili in base alla stessa legge n. 724 del 1994, e non a quelle che avrebbero già potuto e dovuto esser sanate a norma della precedente legge n. 47 del 1985, le cui disposizioni sarebbero comunque state invocabili solo a condizione

9

che la curatala avesse previamente e tempestivamente presentato istanza di condono entro la scadenza prorogata dal legislatore sino al 1 gennaio 1995 (secondo motivo di ricorso); b) l'immobile in esame eccede comunque, per dimensione, i limiti di cubatura entro i quali il primo comma dell'art. 39 della citata legge n. 724 consente la sanatoria, dovendosi ritenere che quei limiti operano anche per gli edifici non aventi destinazione residenziale ed anche nel caso di decadenza da una concessione edilizia precedentemente concessa, non assimilabile alla diversa ipotesi. contemplata dalla norma, di annullamento della concessione (terzo e quarto motivo di ricorso).

3.1. In ordine al rilievo sub a), è da osservare che l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel dettare norme di definizione agevolata delle violazioni edilizie com'è reso evidente dall'incipit del primo comma e dalle indicazioni temporali figuranti nel terzo comma -, si espressamente ricollegato alla disciplina già precedentemente introdotta allo stesso riguardo dalla legge n. 47 1985, pur introducendo alcune del modalità, condizioni e limiti prima non previsti (tra i quali i limiti di cubatura fissati dal primo comma, di dirà), sostanzialmente disponendo cui di

riapertura dei termini per la presentazione delle domande di condono.

19, circostanza, dunque, che il comma considerare gli effetti della sanatoria rispetto ad provvedimenti di intervenuti σià eventuali acquisizione dell'edificio ad opera del comune, si sia riferito alle "opere abusive divenute sanabili forza della presente legge" non può essere intesa come espressione della volontà del legislatore rendere applicabile la disposizione in esame alle situazioni in cui la sanatoria, pur rientrando l'opera abusiva nella previsione di sanabilità contemplata dallo stesso citato art. 39 della legge del 1994, avrebbe potuto già esser richiesta anche in base alla citata legge n. 47 del 1985. Se così intesa, disposizione sarebbe invero del tutto irragionevole, mentre l'interpretazione sistematica della norma in discorso induce senz'altro a ritenere che essa sia altresì riferibile alle violazioni già in precedenza condonabili, purché ricorrano anche gli ulteriori presupposti contemplati dalla nuova legge.

Ne consegue che, pur nel contesto normativo rinnovato dalla legge del 1994, continuava nella specie ad essere applicabile anche l'istituto del cosiddetto condono differito, introdotto dalla legge

del 1985 con riguardo agli immobili oggetto di esecuzione forzata ed azionabile dall'acquirente nel limiti già sopra ricordati, e che, pertanto, ricorrendo i presupposti per l'applicazione di detto istituto, nessun onere di presentazione di preventiva istanza di condono gravava sul curatore. Ma tutto ciò - giova ripeterlo - pur sempre a condizione che non sussistesse una delle situazioni in presenza delle quali la medesima legge del 1994 espressamente ha escluso l'applicabilità del condono.

3.2. Quanto appena osservato conduce immediatamente all'esame del rilievo sub b), che peraltro si scompone in due distinti (ma subordinati) quesiti: se i limiti di cubatura cui è condizionata la sanabilità dell'abuso edilizio, a norma del primo comma citato art. 39, siano riferibili solo ad edifici destinati ad uso residenziale, onde non sarebbero applicabili al complesso immobiliare in questione, che residenziale non è; e se, ove pure invece, sotto il profilo dianzi considerato, dovesse optarsi per teorica applicabilità di quei limiti di cubatura, l'operatività essi di possa essere esclusa considerazione del fatto che, per detto complesso immobiliare, era stata in origine rilasciata concessione edilizia, poi tuttavia decaduta per

mancato rispetto dei termini di inizio della costruzione.

3.2.1. La risposta al primo quesito - contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di Palermo ed a quanto sostiene la società controricorrente - deve essere negativa (ed è superfluo aggiungere che a diversa conclusione non possono certo indurre, di per sé sole, le circolari ministeriali cui allude l'impugnato decreto).

La dizione adoperata dal primo comma del più volte menzionato art. 39 e la manifesta intenzione ivi di porre un dal limite espressa legislatore inderogabile, di carattere generale, alla sanabilità degli abusi edilizi, ricollegando detto all'oggettiva entità dell'abuso e, di conseguenza, all'entità della lesione da esso inferta ai valori espressi dalla normativa urbanistica a tutela di un interesse pubblico preminente, inducono senz'altro ad escludere un'interpretazione della norma che vada al di là di quanto in essa enunciato e sia tesa a circoscriverne la portata ai soli edifici а destinazione residenziale.

Una siffatta interpretazione, d'altronde, non trova un appiglio sufficientemente univoco - come ipotizza invece la difesa di parte controricorrente, invocando precedenti di giurisprudenza amministrativa di primo grado - nel disposto del sedicesimo comma del medesimo art. 39. Il fatto che quest'ultima disposizione, ai fini dell'oblazione occorrente per la sanatoria degli abusi, nel prevedere l'applicazione delle riduzioni già ipotizzate dai commi terzo, quarto e settimo dell'art. 34 della legge n. 47 del 1985, aggiunga (con riferimento al solo settimo comma) l'inciso "anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1", non può essere inteso come manifestazione della volontà assai invero sarebbe che legislatore del di consentire enunciata obliquamente condonabilità senza limiti degli abusi riguardanti gli edifici non residenziali menzionati nel richiamato settimo comma dell'art. 34 della legge n. 47 del 1985. La deroga di cui qui si tratta non concerne la sanatoria, bensì unicamente l'oblazione (e la relativa appare senz'altro da condividere misura), onde l'orientamento da ultimo formatosi al riguardo nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, che sottolinea come la rimozione di qualsiasi limite quantitativo alla condonabilità degli edifici non residenziali convertirebbe la disposizione di eccezione del citato art. 39, comma 19, in una disposizione di rottura incondizionata del controllo edilizio passato,

aperta difformità con le indicazioni ricavabili anche da ripetute pronunce della Corte costituzionale (28 luglio 1995, n. 416; 12 settembre 1995, n. 427; luglio 1996, n. 302; e 18 luglio 1996, n. 256, che evidenziano il carattere del tutto eccezionale delle norme sul condono, dunque particolarmente soggette al limite di ragionevolezza); il che conferma come il summenzionato inciso del sedicesimo comma del medesimo art. 39 debba essere riferito unicamente al pagamento dell'oblazione, e non alla condonabilità dell'abuso, potendo comunque detto pagamento essere effettuato maggiori, riguardo / **a**\ cubature avendo immobili \con destinazione ad relazione residenziale, allo scopo di provocare l'estinzione di taluni reati in materia edilizia a norma del secondo comma dell'art. 38 della richiamata legge n. 47 del 17 Cons. in tal senso, vedano, 1985 settembre 2008, n. 4416; e 23 giugno 2008, n. 3098).

3.2.2. Risposta negativa merita anche il secondo dei due quesiti dianzi formulati, perché non appare condivisibile l'assimilazione, che il tribunale ha operato, tra l'ipotesi di costruzione eseguita in base ad una concessione edilizia successivamente annullata e l'ipotesi di costruzione realizzata dopo la

decadenza dell'originaria concessione per mancato rispetto del previsto termine di inizio del lavori.

Solo nella prima della due indicate ipotesi la più volte citata disposizione dell'art. 39, primo comma, della legge n. 724 del 1994 consente di condonare abusi edilizi per volumetrie eccedenti i limiti dalla stessa disposizione fissati; e, trattandosi con ogni evidenza di una norma di carattere eccezionale, per un verso non è consentito applicarla analogicamente ad altre ipotesi non previste, per altro verso anche un'eventuale interpretazione estensiva sarebbe praticabile solo con molta cautela.

Il tribunale sembra invero essersi mosso proprio nel senso dell'interpretazione estensiva, assumendo che "la decadenza è un minus rispetto all'annullamento in quanto la concessione edilizia è pienamente valida ma decade per un'inosservanza formale del termine di inizio lavori", sicché non sussisterebbe "alcuna ragione per la diversificazione delle due ipotesi". La ragione, invece, sussiste, in quanto annullamento e decadenza della concessione si collocano, rispetto al tema in discussione, su piani affatto diversi: tali per cui non appare corretto istituire tra esse un rapporto di maggiore a minore.

W

Il motivo per il quale il legislatore ha ritenuto di di limiti escludere l'operatività dei suindicati cubatura, nella disciplina del condono edilizio, di costruzioni effettuate sulla di consiste annullate, concessioni successivamente unicamente nella tutela dell'affidamento di chi ha costruito presupponendo l'esistenza di un titolo che, in quel momento, appariva legittimarlo a tanto (onde la giurisprudenza amministrativa ha escluso che di tale previsione possa avvalersi il costruttore che, viceversa, abbia ottenuto in mala fede il rilascio della concessione successivamente annullata: Stato 3 marzo 2001, n. 1229). Un analogo presupposto non è però postulabile nel caso di costruzione realizzata a seguito di una concessione dalla quale il costruttore sia decaduto per decorso dei termini di inizio dei lavori: per l'ovvia ragione che, una volta termini, della cui esistenza scaduti quei costruttore non poteva certamente consapevole, egli era - e sapeva di essere - nella condizione di chi edifica in difetto di concessione.

Non si tratta, quindi, di instaurare una scala di gravità delle anomalie e di collocare la concessione annullata (per motivi di intrinseca illegittimità) su un gradino più alto di quella colpita da decadenza per

ragioni formali. Si tratta, invece, di considerare che nell'un caso la costruzione si è sviluppata (e con quella volumetria) nella ragionevole convinzione della nell'altro caso legittimità, mentre possibile affermare altrettanto. La diversità della della ratio proprio alla attenendo situazione, disposizione in esame, non ne consente dunque (nonché un'applicazione analogica, neppure) un'interpretazione estensiva nei termini prospettati dal tribunale.

4. Alla stregua dei rilievi che precedono, mentre anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato, risultano da accogliere il terzo ed il quarto motivo, con conseguente assorbimento degli altri.

In relazione ai motivi accolti, il decreto impugnato va quindi casato; ma non occorre far seguire a ciò un giudizio di rinvio, giacché non si pone la necessità di accertamenti ulteriori ed è possibile provvedere senz'altro nel merito, annullando il decreto con cui il giudice delegato ha disposto il trasferimento di un bene immobile edificato in contrasto insanabile con la normativa vigente e, pertanto, non liberamente commerciabile.

5. Le peculiarità della fattispecie, l'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali di legittimità

M

su molte delle questioni controverse e l'obiettiva difficoltà d'interpretazione e di applicazione di una legislazione speciale non sempre tanto chiara e lineare quanto sarebbe auspicabile che fosse, suggeriscono di compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La corte, rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie, nei termini di cui in motivazione, il terzo ed il quarto motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto di trasferimento dell'immobile sito in Ustica, denominato Hotel San Bartolomeo, emesso il 21 gennaio 2004 dal giudice delegato al fallimento della società San Bartolomeo di Bonura Baldassarre δε C. s.a.s., disponendo compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

Così deciso, in Roma, il 22 gennaio 2009.

L'estensore	Il presidente
(Renato Rordoff)	(Ugo Vitrone)
Mrx fel	Mas Vivrone
J_ (IL CANCETTURE Roseda Schlaktenia
CORTE SUPREMA	DICARGAZZO
$\mathbf{Depo}_{\mathrm{SH}_{\mathrm{Out}}}$	ASAZIONE
41 .	2.6 XEB 2009
- IL	CANCELLIERE

23